

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande di parte attrice e la condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite, liquidate in € 3.568,00= per diritti ed € 16.200,00= per onorari oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge in favore di ciascuno dei convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice, articolata al punto 1) delle conclusioni risulta testualmente così formulata: *“ritenuta e confermata la responsabilità del [redacted] per i fatti accertati con sentenza n.1237/2005, emessa dal GIP del Tribunale di Milano in data 23.06.2005, nell'ambito del procedimento penale RG n.4234/2003, condannarlo a risarcire il danno subito da [redacted]...”*

Dunque la domanda risarcitoria viene svolta esclusivamente nei confronti del solo convenuto [redacted] ed unicamente alla stregua dei fatti e degli addebiti contenuti nella menzionata sentenza penale.

La sentenza penale invocata da parte attrice risulta essere stata resa ai sensi degli art.444 e segg. c.p.p.. Ora – come già affermato da questo stesso Tribunale nella pronuncia citata dalla difesa dei convenuti e peraltro già sostenuto dal [redacted] (cfr. Cass. n.2438 del 19.09.1990) - la sentenza che definisce il giudizio di patteggiamento non ha alcuna efficacia nei giudizi civili.

D'altro canto in tema di giudizio ex art.444 e segg. cpp l'obbligo di motivazione imposto al giudice è adattato alla limitata funzione assegnatagli e cioè di dare concreta attuazione alla concorde volontà delle parti qualora ritenga di poter condividere la qualificazione giuridica dei fatti, la concorrenza e l'incidenza delle circostanze attenuanti, la misura della pena, così come prospettate dalle parti, e di poter concedere i benefici richiesti. Poiché dunque dalla sentenza che conclude il giudizio di patteggiamento emerge esclusivamente l'avvenuta delibazione – da parte del giudicante – sui punti ora

indicati, dalla decisione resa in sede penale non è possibile nemmeno desumere elementi di fatto puntuali idonei a fondare l'affermazione di responsabilità del convenuto [redacted] posto che detta sentenza non contiene una pronuncia di condanna e che l'enunciazione dei fatti – come esposti nella pronuncia in esame – viene compiuta in maniera puramente descrittiva e senza l'indicazione dei necessari puntuali riscontri (non necessari infatti nella sentenza di patteggiamento) che invece essi solo potrebbero consentire al giudice civile di compiere un'autonoma valutazione ai fini dell'affermazione di responsabilità.

Parte attrice ha ritenuto di invocare in questa sede esclusivamente “i fatti accertati con sentenza n.1237/2005” – quale fondamento della propria domanda di risarcimento –.

Poiché la stessa – come detto – non consente di addivenire ad un'affermazione di responsabilità del sig. [redacted] ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento svolta da [redacted] [redacted] la domanda di cui al capo 1) delle conclusioni dalla stessa rassegnate va rigettata.

Peraltro si vuole altresì osservare come – in ogni caso – [redacted] [redacted] in sede di precisazione delle conclusioni si è limitata a richiamare quelle assunte in atto di citazione, dove – inammissibilmente - le deduzioni istruttorie non risultano articolate in distinti capitoli, ma viene richiamata puramente e semplicemente la narrativa contenuta nell'atto introduttivo del giudizio – contenente una commistione tra fatti e valutazioni degli stessi.

Da quanto sin qui considerato non può che conseguire il rigetto anche delle domande articolate ai capi 2) e 3) per difetto di interesse in capo all'attrice.

Infatti, alla stregua della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, sia la domanda di simulazione delle vendite immobiliari elencate in citazione che quella subordinata di revocazione delle medesime trovano il loro presupposto e sono funzionali al soddisfacimento di quel danno che l'attrice assume di avere subito in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in

essere dal [REDACTED] e ritenuto erroneamente comprovato dalla sentenza di patteggiamento.

Visto l'esito del giudizio, l'attrice va condannata a rimborsare ai convenuti le spese di lite. Esse vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Milano, 07.11.2008.

Il Giudice

W. L. Padova

